

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 21 novembre 2003, n. 7635

Conferma T.A.R. Basilicata, 26 maggio 2003, n. 441.

Solo i segni e le scritture che consentono di ritenere inoppugnabilmente la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto implicano l'annullamento del voto; tali non possono essere considerati i segni aggiunti accanto al cognome del candidato riconducibili a difficoltà di scrittura o disagio fisico dell'elettore.

La indicazione di un soprannome, anziché del cognome del candidato, comporta la nullità della preferenza e non del voto.

Omissis.

Le censure sono tutte infondate.

Quanto alla prima (sub "a"), giova ribadire come le disposizioni contenute nell'articolo 57 del d.P.R. 16/05/1960 n. 570, in particolare nei comma 8 e 9, secondo i quale "se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti", ed inoltre "se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati", costituiscono applicazione del principio cosiddetto del "favor voti", che tende a dare validità al voto espresso tutte le volte che sia possibile ricostruire la volontà dell'elettore. Principio desumibile con chiarezza dal successivo articolo 64, che, ai comma uno e due, stabilisce non solo che "la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore", ma che "sono nulli i voti contenuti in schede: ... che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto". Un corollario del principio è che l'eventuale vizio del voto di preferenza comporta la nullità di questo ma non determina la nullità del voto di lista, ove questo risulti corrispondere all'effettiva volontà dell'elettore.

Il principio, d'altro canto, è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale, "il mero sospetto del c.d. inquinamento delle consultazioni, in mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio e nella pacifica impossibilità di ricostruire dall'esterno il processo psicologico formativo della volontà dell'elettore, non consente la caducazione del risultato elettorale, ma impone la conservazione degli atti del procedimento elettorale non direttamente colpiti dall'invalidità dell'elezione del singolo candidato e, nel dubbio circa l'incidenza della candidatura di questi sull'esito delle elezioni, la conferma della legittimità della consultazione" (Consiglio di Stato, sez. V, 2 maggio 2002, n. 2333). Ciò che conta in definitiva è stabilire se sia possibile ricostruire in modo plausibile la volontà dell'elettore di esprimere, nell'ordine, il voto in favore di una determinata lista e di un determinato candidato.

Omissis.

Ora, venendo a caso di specie, il fatto che i due elettori, i quali avevano regolarmente espresso il voto in favore della lista 2, abbiano indicato nel quadro delle preferenze i candidati "... e "..., non assume affatto in equivoco significato di segno di riconoscimento, in quanto potrebbe assumere anche altri significati, quale l'indicazione di un soprannome o di un soggetto estraneo che l'elettore riteneva meritevole di far parte del consiglio comunale, che determinano, ai sensi dell'articolo 57 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, solo la nullità della preferenza.

Omissis.